

# La Casa di San Giorgio: il potere del credito

Atti del convegno, Genova, 11 e 12 novembre 2004

a cura di

Giuseppe Felloni



# *La riforma monetaria genovese del 1671-75 e l'apertura del banco di moneta corrente*

Giulio Gianelli

## 1. *Premessa*

La riforma attuata nella Repubblica di Genova fra 1671 e il 1675, argomento non ancora affrontato dalla storiografia, costituisce uno dei numerosi tentativi dei governi dell'epoca preindustriale volti a fermare la svalutazione della moneta di conto, ossia della fondamentale unità di misura del valore del sistema economico. Più precisamente, questi tentativi erano rivolti a stabilizzare in modo strutturale la sua parità aurea e argentea che poteva aumentare o, più frequentemente, diminuire<sup>1</sup>, ed è appunto a quest'ultimo fenomeno, chiamato "alzamento" dagli uomini del tempo, che si indirizzò l'attenzione delle autorità genovesi.

La parità legale della lira di moneta corrente era scesa dagli 8,362 grammi d'argento puro del 1593 ai 4,972 del 1671. Nello stesso periodo quella aurea era passata da gr. 0,696 a gr. 0,335.

Com'è noto, la stabilizzazione dell'equivalenza metallica delle unità di misura del valore costituì uno dei più antichi, complessi e dibattuti problemi economici dell'epoca preindustriale che impegnò per secoli governi, operatori economici, giuristi, moralisti ed economisti. Come sostenne Carlo Maria Cipolla, «rappresentò per secoli il grosso ed insoluto problema della politica monetaria»<sup>2</sup>.

Testimonia l'importanza attribuita a questo problema il fatto che se ne siano occupati pensatori del livello di Copernico, Bodin, Locke, Hume, Verri e Beccaria. Marx considerò la diminuzione della parità metallica delle monete

---

\* Desidero ringraziare il Professor Giuseppe Felloni per i preziosi suggerimenti. Ovviamente la responsabilità delle affermazioni del testo è soltanto mia.

<sup>1</sup> Sul fenomeno cfr. per tutti C.M. CIPOLLA, *Le avventure della lira*, Bologna 1975, p. 50.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

europee uno dei presupposti dell'origine del capitalismo. Quest'opinione fu sostanzialmente condivisa da Keynes che la collegò con quella fase storica che chiamò « di inflazione dei profitti » la quale, a suo avviso, costituì, com'è noto, il prologo della rivoluzione industriale.

Tabella 1 - *Parità metallica della lira genovese*  
(calcolata sul valore legale delle principali monete)

Periodo	oro	argento
1594-1596	0,696	8,362
1597-1616	0,681	8,176
1617-1629	0,625	8,176
1630-1631	0,471	6,512
1632-1642	0,461	6,236
1643-1646	0,414	6,132
1647-1653	0,395	5,661
1654-1659	0,365	5,411
1660-1670	0,352	5,256
1671-1674	0,335	4,972
1675-1740	0,326	4,841

Fonte: G. FELLONI, *Profilo economico della moneta genovese dal 1139 al 1814*, in G. PESCE - G. FELLONI, *Le monete genovesi. Storia, arte ed economia delle monete di Genova dal 1139 al 1814*, Genova 1975, p. 210.

La riforma che esamineremo si distingue dalle analoghe esperienze di altri stati dell'epoca preindustriale per l'insieme articolato e coordinato dei provvedimenti di politica monetaria e bancaria adottati, che non ha uguali fra le esperienze di questo tipo attuate in Italia fino ad allora. Le evidenze archivistiche testimoniano che le discussioni si erano protratte per decenni e che le parziali misure adottate in precedenza erano rimaste senza esito, al punto che nel 1650 la stessa magistratura monetaria aveva dovuto constatare che « per quanti remedi se li sono sin hora dati, non ha potuto havere alcun miglioramento, ma anzi gl'istessi hanno augumentato sempre più il male »<sup>3</sup>.

In questa occasione invece, le autorità, dopo un'ampia discussione cui parteciparono anche banchieri e grandi mercanti, come accadeva spesso in

---

<sup>3</sup> Archivio di Stato di Genova, Antica Finanza, *Monetarum Diversorum* (in seguito ASGE, M.D.), filza 43, *Scritto del P.mo Ufficio delle monete circa le monete*, 20 aprile 1650.

età moderna<sup>4</sup>, intervennero su tutti quelli che le osservazioni dei contemporanei e un'elaborazione teorica plurisecolare avevano indotto a considerare i presupposti del fenomeno.

## 2. *La struttura del sistema monetario*

Per capire questi presupposti ed i provvedimenti attuati con la riforma è necessaria una breve digressione sulla struttura del sistema monetario genovese del tempo, che peraltro, per gli aspetti che esamineremo, era simile a quello della maggior parte degli altri stati.

Esso era costituito da due gruppi di monete dotate di ambiti sociali di circolazione e di caratteristiche d'uso molto diversi. Quelle d'oro e quelle d'argento di titolo elevato, chiamate « monete grosse » (gli scudi d'argento e quelli d'oro, con i loro multipli e frazioni battuti in esatta proporzione intrinseca) erano usate nel commercio internazionale, nell'alta finanza e nei pagamenti di importo elevato. Questo tipo di circolante poteva essere emesso su richiesta dello stato e dei privati. Come in quasi tutti gli altri stati europei, nella Repubblica di Genova era ammesso anche l'uso di alcune monete grosse estere<sup>5</sup>.

Questa prassi, già in uso nel Medioevo, aveva lo scopo di agevolare gli scambi internazionali e di incrementare l'offerta di specie pregiate considerata quasi sempre insufficiente dalle autorità<sup>6</sup>. Nel periodo in esame era stata avvalorata sul piano teorico dalla politica economica mercantilista, finalizzata ad incrementare il più possibile la quantità di specie auree ed argentee in circolazione che, *pour cause*, Colbert chiamava « la guerra delle monete ». Com'è noto, per i mercantilisti un'abbondante offerta di circolante pregiato costituiva la *conditio sine qua non* per promuovere lo sviluppo eco-

---

<sup>4</sup> I pareri sono conservati in ASGE, M.D., filza 48, *Pratica delle monete per l'aggiustamento di esse, molte consulte e pareri per l'estintione del scuto di marche con scuto d'argento, rappresentatione in detta pratica e deliberatione della grida pubblicata a 15 gennaio 1671 e altre cose*.

<sup>5</sup> « La moneta circolante in un piccolo stato, come Genova e Amburgo, di rado può consistere esclusivamente nella sua moneta metallica, ma deve essere costituita in grande misura anche dalla moneta metallica di tutti gli stati vicini con cui i suoi abitanti hanno continui rapporti ». A. SMITH, *Indagine sulla natura e le cause di ricchezza delle nazioni*, Milano 1973, p. 468.

<sup>6</sup> Cfr. G. PARKER, *The Emergence of Modern Finance in Europe 1500-1730*, in *The Fontana Economic History of Europe*, a cura di C.M. CIPOLLA, London 1974, II, p. 527.

nomico. Essi avevano inoltre sancito sul piano teorico l'idea diffusa che gli stati sprovvisti di miniere potevano acquisirla solo a scapito di quelli vicini grazie al saldo attivo dei conti con l'estero<sup>7</sup>. Inoltre, come vedremo, la circolazione legale di specie straniere d'oro e d'argento facilitava lo sviluppo di manovre governative tendenti ad attrarre nel circuito monetario nazionale monete di uno dei due metalli.

Il prezzo delle monete grosse nazionali e di quelle estere ammesse in circolazione era stabilito per legge (o per « grida », come si diceva allora). Quasi sempre ad esso si affiancava, superandolo, quello di mercato. Quando questo accadeva la gente del tempo diceva che la moneta grossa si era «alzata». Passato un tempo più o meno lungo, e di solito dopo reiterati tentativi di imporre l'osservanza della grida, le autorità stabilivano nuovi prezzi legali che sostanzialmente recepivano «l'alzamento» manifestatosi sul mercato.

La grida del 19 settembre 1659, che rimase in vigore fino al 14 gennaio 1671, autorizzava la circolazione delle seguenti monete<sup>8</sup>:

Argento	Corso Lire, soldi,denari
Scudo d'argento di Genova	7.0.0
Pezzo spagnolo da 8 reali <sup>9</sup>	4.16.0
Ducaton di Genova e Firenze	5.14.0
Ducaton di Milano, Parma, Piacenza, Savoia e Mantova	5.12.0
Ducaton di Venezia	5.10.0
 Oro	
Doppie (pari a due scudi) di Spagna, Genova, Napoli, Venezia e Firenze (dette «doppie delle cinque stampe»)	17.8.0
Doppia di Francia con l'impronto del re	17.7.0
Doppie di Roma, Milano, Avignone, Parma, Piacenza, Mantova di bontà e peso solito	17.0.0
Doppie di Savoia di peso d'un quarto (d'oncia), due grani e mezzo	17.0.0

Vi erano poi le monete «piccole» o «minute», usate nel commercio al dettaglio, nel pagamento dei salari e come moneta sussidiaria, che venivano

<sup>7</sup> Si veda in proposito E.F. HECKSCHER, *Mercantilism*, London 1955, I, p. 17 e sgg.

<sup>8</sup> ASGE, M.D., filza 62.

<sup>9</sup> Esclusi quelli peruviani, quelli conati con la tecnica del molino (ossia a bilanciere, sulla quale cfr. *infra*) e quelli detti «delle colonne».

battute esclusivamente per conto delle camere pubbliche. Alla fine degli anni Sessanta del XVII secolo formavano questo tipo di circolante i denarini di rame, i pezzi da 4 e 8 denari e i cavallotti da 1/3 di lira. Il gruppo delle specie intermedie nazionali era costituito dai pezzi da 20 soldi emessi dal 1647 al 1650.

A Genova, come nella maggior parte degli stati europei, i prezzi non erano espressi in quantità di monete grosse, non si diceva cioè che un bene valeva 10 scudi d'argento, 2 scudi d'oro e così via. Come negli altri mercati italiani, anche a Genova esistevano molte monete di conto, che i documenti e la letteratura del tempo chiamavano "immaginarie" o "ideali", in uso per particolari tipi di transazioni, come ad esempio le lire soldi e denari di "cartulario" usate in San Giorgio e nella contabilità pubblica<sup>10</sup>. Generalmente però i prezzi di quasi tutti i beni e servizi e delle monete grosse erano formulati in lire di moneta corrente – divise in 20 soldi e 240 denari – che erano l'immagine 240 volte ingrandita della moneta da un denaro<sup>11</sup>.

Un modo più aderente alla mentalità e alla prassi dell'epoca preindustriale di misurare la dinamica della svalutazione è fornito dalla tabella 2 che sintetizza l'andamento dei corsi legali dal 1592 al 1675 dello scudo d'oro e di quello d'argento i cui contenuti intrinseci in questo intervallo di tempo erano rimasti immutati<sup>12</sup>.

Si può notare che in settantotto anni lo scudo d'argento e quello d'oro "si alzarono", rispettivamente, del 72,72 e del 113,63 per cento.

---

<sup>10</sup> La lira di cartulario, divisa in 20 soldi e 240 denari si basava sul rapporto fisso 1 scudo d'argento = 4 lire e 10 soldi (ossia 90 soldi) di cartulario, conteggiandolo cioè al valore legale stabilito dalla grida del 1596 e che si era mantenuto fino al gennaio 1616. Il trasferimento da lire di cartulario a lire « di moneta corrente » è esemplificato dal seguente documento di zecca conservato in ASGE. M.D., filza 48, non datato ma, in base al valore legale dello scudo, riferibile al 1675: « Pezzi n. 12 del Messico di (peso) una oncia l'uno, di bontà denari 10.23 che sono una libra, vagliono in zeccha L. 34.17.4, a soldi 90 entrano scudi 7.14.11, a L. 7.12 (corso legale dello scudo) (sono) L. 58.17.4 (di moneta corrente) ». Le lire, i soldi e i denari di cartulario venivano quindi dapprima trasformati nel corrispondente numero di scudi che era poi moltiplicato per il suo corso unitario (legale o di mercato a seconda dei casi).

<sup>11</sup> Si veda in proposito il tuttora fondamentale studio di L. EINAUDI, *Teoria della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno alla rivoluzione francese*, in « Rivista di Storia economica », I (1936), pp. 1-35, ora in *Saggi bibliografici e storici intorno alle dottrine economiche*, Roma 1953, pp. 229-265; C.M. CIPOLLA, *Moneta e civiltà mediterranea*, Venezia 1957.

<sup>12</sup> G. FELLONI, *Profilo economico* cit. tab. 15, p. 328. I dati sono stati trasformati in soldi.

Tabella 2 - *Corsi legali delle monete genovesi dal 1593 a 1675*

Scudo d'argento		Scudo d'oro	
Anno	Valore in soldi	Anno	Valore in soldi
1593	88	1594	88
1596	90	1596	90
1616, 9 novembre	90	1616, 9 novembre	98
1630, 29 gennaio	113	1630, 29 gennaio	130
1632, 4 marzo	118	1632, 4 marzo	133
1643, 9 marzo	120	1643, 9 marzo	148
1646, 23 novembre	130	1646, 23 novembre	155
1653, 8 ottobre	136	1653, 8 ottobre	168
1659, 19 settembre	140	1659, 19 settembre	174
1671, 5 gennaio	148	1671, 5 gennaio	183
1675, 27 marzo	152	1675, 27 marzo	188

Si noti che all'inizio le due monete avevano lo stesso valore.

La Tabella 3 riporta i prezzi di mercato delle due monete nello stesso periodo<sup>13</sup>.

Tabella 3 - *Corsi commerciali degli scudi genovesi*

Scudo d'argento		Scudo d'oro	
Anno	Valore in soldi	Anno	Valore in soldi
dal 1595 al 1604	90		
dal 1605 al 1607	92	dal 1595 al 1607	
1608	94	1608	97
dal 1609 al 1610	95	da 1609 al 1611	98
1611	96	1610	98
1612	91	1611	105
1613	93	1612	105,75
1614	95	1613	97,75
1615	96	1614	100,75
dal 1616 al 1617	100	1615	105,16
1618	112	1616	109
1619	103	1617	109,5
dal 1620 al 1622	104	1618	110
1623	108	1619	111,5
1624	108,5	dal 1620 al 1621	112

<sup>13</sup> *Ibidem*, tab. 17, pp. 332-333. I dati sono stati trasformati in soldi.

Scudo d'argento		Scudo d'oro	
Anno	Valore in soldi	Anno	Valore in soldi
1625	<b>108</b>	1622	113,5
1626	110	1623	116
1627	111	1624	118,75
1628	112	1625	120,5
1629	113	1626	122,25
1630	114	1627	122,5
1631	116,5	1628	124,75
dal 1632 al 1636	118	1629	128,5
dal 1637 al 1638	118,5	1630	129
dal 1639 al 1642	120	1631	130
dal 1643 al 1645	122	1632	133
dal 1646 al 1648	130	1633	136
1649	131	1634	137
1650	133	1635	139,5
1651	136,5	1636	143,75
1652	<b>134</b>	1637	144
1653	136,5	1638	145
1654	<b>136</b>	1639	146,75
1655	137	1640	147,5
1656	138	da 1641 al 1643	148
1657	139	1644	150
dal 1658 al 1660	140	1645	152
dal 1661 al 1668	144	1646	157
1669	146	dal 1647 al 1648	<b>155</b>
dal 1670 al 1672	148	1649	156
1673	149	1650	160
1674	151	1651	162
da 1675 al 1709	152	dal 1654 al 1656	168
		dal 1658 al 1663	174
		dal 1664 al 1665	175
		dal 1666 al 1668	176
		1669	182
		1670	183
		1671	—
		1672	—
		1673	—
		1674	188
		1675	188

Sono indicati in grassetto i casi di aumento della parità metallica delle lire (“abbasso” nel linguaggio del tempo).



### 3. *Le conseguenze economico-sociali della svalutazione*

La riduzione della parità metallica della lira provocava vantaggi e perdite agli operatori economici ed al corpo sociale. Nell'*incipit* della memoria assai estesa ed informata del Magistrato delle monete del 29 novembre 1670, frutto di un lungo lavoro preparatorio, che costituì la base per la decisione dei Serenissimi Collegi, cui faremo spesso riferimento in seguito, a questo proposito si legge:

« Il disordine (delle monete) resosi assai insoffribile minaccia esitiali ruine ai pubblici e privati interessi, quando caricandosi alla mercatura seco trae mancanza del traffico, augumento delle miserie, fallimento a mercadanti, calamità a manifatturieri, distruzione delle gabelle, grave detrimento alla casa Ill.ma di S. Giorgio e locatarij tutti, opprime il prezzo e frutti de' stabili della Liguria, inalza il contante, sta desolando le azende, arricchisce li arbitreggianti (speculatori), daneggia le camere pubbliche, et in specie quella dell'Abbondanza, riduce all'estermio i negotij proprij, amalia i forestieri e finalmente assembrandosi l'eccidio del proprio essere, velocemente ci conduce a precipitij »<sup>14</sup>.

Anche se con eccessiva enfasi, si segnala correttamente che la svalutazione danneggiava i creditori di contratti a lunga scadenza stipulati in moneta corrente. Com'è noto, in tutta l'Europa il contrasto di interessi connesso con chi dovesse farsi carico della perdita di valore dovuta alla svalutazione della moneta provocò liti a non finire fra debitori e creditori; stando al prologo della legge genovese del 19 novembre 1638 da esso derivava la maggior parte delle vertenze trattate nei tribunali civili<sup>15</sup>.

Secondo il documento, il danno ai mercanti, ai "manifatturieri" e alle esportazioni derivava dal fatto che l'accentuata variabilità dei corsi commerciali delle monete, introducendo elementi di incertezza, ostacolava gli scambi<sup>16</sup>. Se questo è indubbiamente vero, occorre peraltro considerare che,

---

<sup>14</sup> ASGE, M.D., filza 48, *Rappresentazione fatta a Ser.mi Collegi dal P.mo Magistrato circa le monete sopra li introclusi ricordi*.

<sup>15</sup> Per il testo del decreto, emesso il 17 novembre 1637 e ampliato il 19 gennaio 1638 cfr. C.F. VICETI, *Formularium instrumentorum testamentorum procurarum, actorum et aliorum pro adolescentibus notariorum profitentibus*, Genova 1743, pp. 261-263. Una chiara sintesi del contenuto del decreto in G. FELLONI, *Profilo economico* cit., pp. 211-215.

<sup>16</sup> « Per quanto la mercanzia riesca venduta a più caro prezzo di quello che costa al mercadante, (la svalutazione della moneta di conto) riduce i mercadanti forestieri all'impossibilità di mandar qua le loro merci perché facendo i loro conti, quando le mandano, del costo e delle spese e dando gli ordini limitati al corrispondente al quale le inviano, quando questi le vende,

contrariamente a quanto sostenuto nella fonte archivistica, la riduzione della parità metallica della lira favoriva le esportazioni, grazie alla vischiosità dei salari, per di più pagati in moneta piccola, mentre gli operatori venivano liquidati in moneta grossa, ed ostacolava le importazioni<sup>17</sup>. Di solito la svalutazione era anche accompagnata dall'inflazione per cui anche sotto questo profilo essa diminuiva il reddito dei percettori di contratti denominati in lire correnti, vale a dire i creditori in genere e i *rentier*, mentre, diminuendo il loro debito in termini reali, favoriva i ceti mercantili-imprenditoriali.

Difformi erano gli effetti sui conti pubblici. Anche lo stato, in quanto datore di lavoro e titolare del debito denominato in moneta corrente, vedeva diminuire il proprio onere in termini reali. Come sottolinea il documento, negativi erano invece gli effetti sui bilanci delle magistrature annonarie, come quella genovese, strutturalmente costrette a rifornirsi dall'estero. Infatti l'incasso delle sue vendite al minuto era costituito prevalentemente da moneta piccola mentre il pagamento degli approvvigionamenti avveniva in monete grosse ad un cambio che risentiva dell'aumento del loro prezzo<sup>18</sup>.

#### 4. *I presupposti della svalutazione e i provvedimenti adottati nel 1671*

L'allarme della magistratura appare giustificato poiché fra il 1669 e l'autunno del 1670 la svalutazione aveva assunto un ritmo ed un'ampiezza inusuali. A Pasqua del 1669 lo scudo d'oro valeva sul mercato 9 lire invece delle 8 lire e 14 soldi del corso legale, ad agosto era salito a 9 lire e 1 soldo e aveva raggiunto 9 lire e 2 soldi a novembre. Dopo sei anni di stabilità a L. 7.4, nel 1669 quello d'argento era salito a L. 7.6, l'anno successivo aveva raggiunto L. 7.8.

---

la moneta ha fatto tale alteratione (che) gliene risulta ad ogni modo molto danno ». ASGE, M.D., filza 43, *Esposizione degl'Ill.mi Protettori di S. Giorgio intorno al poter pagare le gabelle in qualch'altra sorte di monete che non sijno scuti d'argento*, 6 agosto 1660.

<sup>17</sup> « Il forestiere che sospirava l'aggiustamento delle monete di questa città e stanco dalla variazione dei prezzi di quelle, hormai si asteneva da mandar mercanzie per la diminuzione del suo credito che da una fera all'altra sentiva nella compra che necessariamente faceva del scuto di marche » ASGE, M.D., filza 43, *Pr.mi Officij monetarum*, 6 ottobre 1671.

<sup>18</sup> Ad esempio nell'aprile del 1649 la giacenza di monete piccole variava da 80 a 140.000 lire ed era valutata a 200.000 all'inizio dell'anno successivo; gli aggi pagati per il cambio in monete grosse erano stimati in 5-6 mila lire l'anno. ASGE, M.D., filza 49, *Relatione dei Deputati e del Magistrato delle monete*.

Nella relazione del 29 novembre 1670 il magistrato delle monete rivolge in primo luogo l'attenzione all'alzamento subito dallo scudo d'oro. Egli lo considera il movimento primo che si trasmette a tutte le altre monete. Ritiene presupposto principale della svalutazione l'obbligo posto dalle leggi di adempiere a particolari tipi di obbligazioni esclusivamente con un tipo di moneta grossa (« moneta specifica », nel linguaggio del tempo)<sup>19</sup>. In particolare si riferisce ai pagamenti in contanti degli «avanzi» (ossia dei saldi risultanti delle compensazioni fra le varie partite di credito e di debito) delle fiere trimestrali di Bisenzone, rette dai Genovesi, tenute in questo periodo a Novi Ligure, nelle quali venivano trattati e compensati gli affari cambiari, e dove, osserva il magistrato delle monete, «concorre la contrattazione di tutti i negozi d'Europa», affermazione peraltro da almeno un sessantennio non più realistica. Le leggi di fiera, stabilite dal Senato genovese, imponevano che questi saldi, che erano denominati nella moneta immaginaria in esse utilizzata, chiamata «scudo di marche», dovevano essere liquidati esclusivamente in scudi d'oro delle «cinque stampe» (ossia di Spagna, Genova, Napoli, Venezia e Firenze) di perfetto intrinseco, in base al rapporto fisso 101 scudi di marche = 100 scudi d'oro<sup>20</sup>. La mancata intercambiabilità con altre specie grosse, si legge nel documento, rende lo scudo d'oro «più prezioso per la precisa necessità» che ne ha il debitore, per questo motivo il suo prezzo commerciale tende costantemente ad aumentare. A parere del magistrato poi, l'alzamento dell'oro si trasmette inevitabilmente allo scudo d'argento e al pezzo spagnolo<sup>21</sup>. Gli sembra convalidare questa tesi il fatto che nell'ultima fiera per il corso dello scudo di marche era talmente salito che corrispondeva a 124 scudi d'argento.

Sentiti i pareri di dieci mercanti e altrettanti «banchisti di fiera» e di alcuni operatori stranieri, propone di consentire provvisoriamente per quattro

---

<sup>19</sup> Ad esempio le operazioni dei banchi dell'oro, dell'argento e dei reali della Casa di San Giorgio potevano avvenire rispettivamente solo con scudi d'oro, scudi d'argento, pezzi da 8 reali di intrinseco perfetto (« di peso di S. Giorgio »). Il pagamento delle dogane e delle gabelle di competenza della Casa avveniva in scudi d'argento dello stesso peso. Si veda in proposito G. GIANELLI, *Problemi monetari genovesi del Seicento: la questione della moneta specifica*, in *Studi in onore del Prof. Paolo Emilio Taviani* « Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova », anno XI-XIII, 1983-86), Tomo I, Genova 1986, pp. 177-194.

<sup>20</sup> Sulle fiere di Bisenzone, istituite nel 1575, si veda, per tutti G. FELLONI, *Moneta, credito e banche in Europa: un millennio di storia*, Genova 1997, pp. 94-100.

<sup>21</sup> « onde ne segue che obligato chi deve a convertir la moneta corrente in reali per aver scuti d'argento a pagar l'oro, cresce palpabilmente ogni metallo a proportione del primo come quello che mobile principale porta necessario movimento a tutti li altri ».

fiere, ossia dodici mesi, il pagamento dello scudo di marche anche in scudi d'argento e pezzi da 8 reali di giusto peso<sup>22</sup>, segnalando che l'argento era da tempo moneta usuale in Francia e nello Stato di Milano per il pagamento delle lettere di cambio.

Malgrado il documento non dica nulla al riguardo, non si trattava di una novità in quanto, proprio per tentare di stabilizzare la parità metallica della lira, i Serenissimi Collegi avevano già seguito questa strada negli ultimi anni del XVI secolo e nei primi tre decenni successivi<sup>23</sup>.

Il magistrato non manca inoltre di segnalare che l'offerta di monete d'oro di giusto peso è diminuita anche a seguito di non meglio precisate disposizioni adottate a Venezia e a Roma<sup>24</sup>. Segnala anche che le specie auree

---

<sup>22</sup> Questi ultimi furono abilitati considerando anche che gran parte delle tratte giungevano in fiera dalla Spagna. Con decreto del 6 ottobre 1671 (conservato in ASGE, M.D., filza 43) fu stabilito che, nel caso di pagamento in specie d'argento, doveva essere riconosciuto al creditore un premio pari allo 0,166 per cento per compensare le maggiori spese di trasporto.

<sup>23</sup> Lo scudo d'argento fu "abilitato" per il pagamento negli scudi di marche dal decreto 5 giugno 1595 per due anni per metà del valore; fu prorogato per altri tre anni dal decreto del 16 giugno 1598 e ancora per altri tre anni dal decreto 10 giugno 1602. Il 20 luglio 1606 fu autorizzato il pagamento in scudi d'argento dell'intera somma per dodici fiere. Analogo provvedimento fu preso l'11 aprile 1614 con validità per quattro fiere, prorogato il 27 aprile per altre quattro. Un decreto analogo, emesso il 27 aprile 1621, fissò il rapporto 100 scudi d'oro = 108 d'argento. Fu diminuito a 107 e 2/7 il 27 settembre 1623. Questa norma fu prorogata fino al dicembre del 1631. ASGE, M.D., filza 48, *Enonciatura di molti decreti fatti dal Ser.mo Senato in materia delle fiere cioè del scudo di marche pagabile con argento ne' ritorni*. Anche i Protettori della Casa di S. Giorgio nella relazione per i Ser.mi Collegi cit. a n. 16, dopo aver ricordato che dal 1594 al 1606 lo scudo d'argento e quello d'oro erano stati contraddistinti dallo stesso valore, affermarono «Ma come l'oro delle (cinque stampe) prese maggior favore, particolarmente per lo bisogno preciso che se n'è sempre avuto per pagar li debiti delle fiere ... ». In una relazione non datata ma attribuibile alla metà degli anni Sessanta del Seicento si sosteneva che l'alzamento derivava «dal bisogno preciso che si ha di trovar scuti d'oro per soddisfare a debiti che si hanno nelle fiere, (dalla) necessità degl'istessi scuti d'argento e d'altre monete specifiche per li pagamenti (che) devono farsi in la moneta degl'obblighi fatti per pubblici contratti». A proposito dei debiti di fiera si segnalava: «Il rimedio ce l'ha insegnato prima chi presiedeva alle fiere (evidentemente si fa riferimento alle abilitazioni dell'argento di cui sopra) ... (e cioè ordinare) che il debito nelle fiere si possa estinguere così in oro, come in argento e reali di cartulario ... e non potendosi in un istesso tempo esserci scarsezza di lettere, di scudi d'oro, di scuti d'argento e di reali, leverà di maniera gli introdotti pregiudiciali arbitrij». ASGE, M.D., filza 43, *Relatione di Gio. Raffaele Lomellino e Visconte Cigala per rimedi adeguati per fermare l'alteratione dei prezzi delle monete*.

<sup>24</sup> La zecca veneziana sospese le emissioni di monete d'oro dal 1670 al 1676 su richiesta dei fabbricanti di panni di lana, in quanto i mercanti orientali che operavano sulla piazza di San

di giusto peso vengono mandate «in Levante per li negozi colà d'Ongari e di zecchini di Germania e Venezia per cui continuamente se ne priva la nostra città». Le fonti riferiscono che anche l'eccessivo rigore di alcuni cassieri delle dogane e delle gabelle di competenza della Casa di San Giorgio costringeva a pagare aggi elevati per procurarsi le monete di peso legale<sup>25</sup>.

La relazione sottolinea a più riprese la gravità di alcuni problemi endemici del circolante genovese, come la notevole circolazione di monete false, l'enorme quantità di quelle "scarse", cioè tosate e consumate dall'uso che venivano scambiate allo stesso prezzo di grida previsto per quelle di peso regolare, e di quelle piccole di intrinseco di pessima qualità, il cui valore era notevolmente inferiore a quello legale. Alcuni economisti ponevano un diretto collegamento fra la svalutazione e il fatto che, contrariamente a quanto avveniva per le monete grosse, il valore nominale di quelle piccole era notevolmente superiore a quello intrinseco. Secondo questa linea di pensiero tradizionale, propria della concezione metallista della moneta, la sproporzione fra valore legale e contenuto intrinseco non era accettata dal mercato che tendeva di conseguenza ad aumentare il valore di quelle grosse per ripristinare l'equilibrio. Seguendo questa logica fra il 1644 e il 1656 il governo genovese aveva ritirato tutte le monete da 10 e 5 soldi e quelle da 20 denari di biglione, cioè d'argento a basso titolo, sopportando la rilevante perdita di 275.000 lire. Altri autori collegavano giustamente l'alzamento non con la qualità della moneta piccola ma con la sua eccessiva offerta rispetto alle «necessità del commercio minuto»<sup>26</sup>. Nessuno però seppe mai formulare un criterio per determinarle.

---

Marco acquistavano solo zecchini trascurando tutte le altre merci. Cfr. U. TUCCI, *Le emissioni monetarie di Venezia e i movimenti internazionali dell'oro*, in ID., *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano*, Bologna 1981, pp. 312.

<sup>25</sup> «Per ultimo non si tralasci di mettere in considerazione che, sotto pretesto di non introdurre monete scarse nella Casa di San Giorgio, li cassieri delle Dogane et altre cabelle ricusano di ricevere le monete che non siano strapicanti (ossia quelle che i numismatici chiamano fior di conio e che a Venezia erano chiamate "ruspide"), per non correr rischio che no li siano accettati dal tesoriere e da questo nasce che la doppia di cartulario è talvolta pagata più di due soldi di quel che vale, per bisogno preciso che si ha per fere o per altro». Il documento, che fa parte di una nutrita serie di relazioni anonime sui presupposti dell'alzamento, è conservato in ASGE, M.D., filza 47.

<sup>26</sup> «Se il principe ne va battendo sol quanto basta all'uso del suo popolo, può batterla di quell'intrinseca bontà ch'egli vuole... ma se ne battesse più del bisogno ... cagiona a sé e a suoi Stati pregiudizio maggiore del profitto che vorrebbe cavarne». G. MONTANARI, *La zecca*

Avendo la sensazione di un'insufficiente offerta («Deve anco rapresentare... la penuria di moneta minuta che è nella città») il magistrato suggerisce di emettere moneta piccola di nuovo tipo che consenta di prevenire le falsificazioni. La proposta si rifà alla tesi degli economisti del tempo secondo la quale un'adeguata offerta di moneta piccola "piena", ossia caratterizzata da un valore nominale sostanzialmente coincidente con quello intrinseco, costituiva la migliore garanzia contro le contraffazioni<sup>27</sup>. Segnala infatti che coniandola in rame con questo criterio, « si leverà la caosa di *falsificatione (che) hormai resta familiare in ogni specie*, quando essendo il suo valore prezzo del rame e manifattura, non tornerà a conto a falsari arrischiare la loro opera senza guadagno »<sup>28</sup>. Suggerisce peraltro di non ritirare quelle da 8 e 4 denari per evitare una grave perdita erariale. Era convinto che il tempo le avrebbe rapidamente « consumate ».

Per lo stesso motivo, ed anche a questo proposito coerentemente con la migliore dottrina monetaria, sconsiglia la coniazione di cavallotti di biglione, non solo perché l'emissione effettuata nell'anno precedente gli pare adeguata, ma anche perché sarebbe stata subito contraffatta dalle zecche dei piccoli stati confinanti.

I suggerimenti vennero accolti e si procedette subito all'emissione di una nuova serie di monete in rame da un soldo, sei e tre denari, coniate con la tecnica del bilanciare, il cui valore nominale, tenendo conto delle spese e

---

*in Consulta di Stato* (1683) ora in *Economisti del Cinque e Seicento*, a cura di A. GRAZIANI, Bari 1913, p. 291 e cap. VII. Sull'argomento cfr. G. FELLONI, *Finanze statali, emissioni monetarie ed alterazioni della moneta di conto in Italia nei secoli XVI-XVIII*, in *La moneta nell'economia europea, secoli XIII-XVIII*, Atti della settima settimana di studio dell'Istituto internazionale di storia economica "F. Datini" (11-17 aprile 1975), a cura di V. BARBAGLI BAGNOLI, Firenze 1982, pp. 208-209.

<sup>27</sup> « Ogni volta ... che un principe batte moneta inferiore, o di rame schietto o di poca lega, e la fa valere più dell'intrinseco suo valore, in modo che sia grande il guadagno che se ne può fare, egli si sottopone al pericolo che ne sia battuta della stessa sorte da' falsari ... e ne sia riempito a poco a poco il suo stato; dal che nasce poi la penuria d'altre monete d'argento o d'oro e l'alzamento di quelle » (G. MONTANARI, *La zecca* cit., p. 292).

<sup>28</sup> Doc. del 29 novembre 1670 cit. Il corsivo è mio. In esso il magistrato citava le analoghe emissioni di Napoli e di Roma che produssero « buonissimi effetti ». Probabilmente si riferiva a quelle di Bologna, a proposito delle quali Montanari (*La zecca* cit., p. 293) sosteneva: « Perciò ha sempre prodotto ottimi effetti e nessun danno la moneta bassa di Bologna che, sebbene tutta di rame, è però grossa e pesante, onde non trovano buon conto i falsari a lavorarne ».

delle tasse di coniazione, coincideva con quello intrinseco<sup>29</sup>. Questa serie di monete ebbe però vita effimera poiché con decreto 10 gennaio 1671 ne fu vietata la circolazione e ordinato il ritiro. Negli archivi non c'è traccia delle motivazioni del provvedimento.

Le altre monete di piccolo taglio, ossia i 30 denari, i due soldi e mezzo i 5 e i 10 soldi, furono battute in argento a titolo elevato come frazioni del nuovo scudo da 4 lire di cui parleremo fra poco<sup>30</sup>.

Fu inoltre fissato nel cinque per cento della somma dovuta il potere liberatorio massimo della moneta piccola; si tratta di una delle « regole della moneta sussidiaria » adottate per la prima volta integralmente in Gran Bretagna nel 1816<sup>31</sup>.

Il magistrato ritiene però più importanti i rapporti fra alzamento e circolazione di specie tostate o consunte dall'uso. Stando ai documenti alla fine degli anni Sessanta sul mercato genovese questo tipo di mezzi di pagamento era molto diffuso. Il fenomeno interessava in particolare i pezzi da due reali (« piastri », un reale (« realetto ») e mezzo reale spagnoli, del valore rispettivamente di 24, 12 e 6 soldi di moneta corrente<sup>32</sup>. Su sua proposta vennero demonetizzati e ne fu consentito l'uso unicamente « come mercanzia ».

---

<sup>29</sup> Si veda in proposito G. GIANELLI, *Un tentativo di riforma del circolante minuto in età moderna: la serie genovese in rame del 1670*, in « Rivista italiana di numismatica e scienze affini », LXXXI (1979), pp. 177-198.

<sup>30</sup> Il magistrato faceva presente che a favore della coniazione dello scudo del valore di 4 lire giocava la circostanza che « li spezzati di dette monete da 10 soldi e a basso molto serviranno in luogo di moneta minuta (nazionale) di cui ve ne (sic) penuria nella città ». ASGE, M.D., filza 43, *Pr.mi Officii Monetarum* 30 gennaio 1671.

<sup>31</sup> Cipolla (*Le avventure della lira* cit., p. 94) così le sintetizza: a) determinazione di un quantitativo massimo di moneta frazionaria emettibile; b) garanzia statale di conversione in tagli di valore superiore, c) fissazione di un potere liberatorio massimo nelle operazioni fra privati. A Genova una legge del 1625 (ASGE, M. D. filza 74, c. 341 *Estratto dal volume Decretorum*) lo aveva fissato in 5 lire. L'articolo 7 della legge del 19 novembre 1638 cit. a n. 15, lo aveva portato a 10 lire ma evidentemente la norma non era più osservata.

<sup>32</sup> Il Magistrato delle monete segnalò ai Ser.mi Collegi che « per sodisfare all'intento di raffrenar il corso della moneta niun rimedio sovenne nelle Consulte più salutare et efficace quanto l'estirpare i piastri, reali e mezzi et altre scarse, come quelle che origine dell'alteratione obbligavano il creditore eleggersi i pagamenti in scuti d'oro e d'argento a prezzo eccessivo del suo valore per schivar il maggior danno (che) sentiva nella (moneta) corrente dovuta dal debitore ». ASGE, M.D., filza 48, *Esposizione del magistrato delle monete acciò venga accresciuta la quantità delle monete da battersi*, 26 febbraio 1672.

L'alzamento era dovuto anche alla contrazione dell'offerta di scudi d'argento di giusto peso. Trattandosi di una moneta ammessa in tutti i mercati della penisola, di eccellente qualità intrinseca (il suo titolo era il più elevato di tutte le altre specie italiane), solitamente battuta in quantità rilevante, era del tutto normale che circolasse in quantità notevole oltre confine. Tuttavia in caso di tensioni nel mercato dell'argento, l'elevata purezza del metallo la rendeva un valido succedaneo delle verghe per i lavori di oreficeria e come materia prima per le altre zecche<sup>33</sup>. Stando alla testimonianza di Geminiano Montanari, a partire dal 1665 una notevole quantità era affluita nel mercato veneziano. Con esse la zecca aveva coniato molti milioni di ducati, una moneta di nuovo tipo la cui emissione, non a caso, era cominciata proprio in quell'anno. Malgrado ciò, « non si vedevano correre per la città e lo stato veneto quasi altro che genovine ».

Era la conseguenza di una manovra attrattiva attuata dal governo di Venezia con il decreto dell'8 luglio di quell'anno che aveva fissato il rapporto di scambio oro/argento a 1 : 14 e  $\frac{1}{4}$  mentre a Genova vigeva l'1 : 14 e  $\frac{3}{4}$ . La differenza, pari al 3,5 per cento rendeva conveniente ai Genovesi saldare i debiti sulla piazza veneta in argento anziché in oro. Ovviamente per questi trasferimenti si utilizzavano scudi di intrinseco perfetto<sup>34</sup>. Inoltre, nel corso del 1669 si era registrata una notevole contrazione delle

---

<sup>33</sup> In un documento attribuibile al 1665 si segnalava « l'esser estratta molta quantità di scuti d'argento poiché a molte zecche torna a conto di fonderli per batterne delle loro monete e la penuria d'essi causa che crescano di prezzo » ASGE, M.D. filza 43, *Scritto di Gio. Bartolomeo Parvi*, s.d.

Un calcolo effettuato pochi anni prima dalla zecca di Torino attesta che conveniva usare lo scudo genovese, in Piemonte chiamato "crosazzo", come materia prima per le coniazioni in luogo delle verghe e dei pezzi da 8 reali ("crosoni"). Archivio di Stato di Torino, Materie economiche, Mazzo II di Ia categoria, n. 9, *Memoria concernente il valore degli Argenti colla quale si dimostra che tornava sempre più a conto a questa zecca di fondere il crosazzo che di comprare paste d'argento o crosoni del Messico*.

« ... gl'argentieri che guastando Genovine (scudi d'argento) per fare argentarie non hanno altra fattura a fare per ridurle alla lega che loro bisogna per dette argentarie che aggiungerli la sufficiente porzione di rame, pagano ben più volentieri qualche cosa più l'oncia l'argento fino in esse... che non fanno l'argento fino ne' Ducati (veneziani) perché questi avrebbero bisogno di raffinatura per servizio de' loro lavori ». (G. MONTANARI, *Trattato del valore delle monete in tutti gli stati*, in *De monetis Italiae variorum illustrium virorum dissertationes*, a cura di F. ARGELATI, III, Milano 1750, p. 13).

<sup>34</sup> G. MONTANARI, *La zecca* cit., pp. 368-369.



emissioni di scudi che scesero a 627.569 pezzi contro i 2.523.271 dell'anno precedente<sup>35</sup>.

Per ovviare agli inconvenienti connessi con l'elevata circolazione internazionale dello scudo d'argento, il magistrato seguì la politica attuata decenni prima dalla Spagna. Pur continuando le coniazioni del pezzo da otto reali e la sua circolazione nelle colonie americane, le zecche nazionali ne avevano emesso uno più leggero e di minor titolo per la « provincia spagnola ». Il peggioramento intrinseco tendeva ad evitarne l'esportazione in modo che il regno iberico potesse disporre di un'adeguata offerta di moneta d'argento per le transazioni interne<sup>36</sup>.

Propone infatti di emettere una nuova serie di monete d'argento basata su uno scudo del valore di 4 lire correnti, (che verrà chiamato di San Giovanni Battista, dall'effigie del dritto) con le suddivisioni da 2 lire, la lira, la mezza lira, il quarto e l'ottavo di lira da 30 denari, battute in proporzione. Pur in assenza di documentazione al riguardo, è probabile che la scelta del valore nominale della moneta base della nuova serie sia da collegare con la volontà di "materializzare" una moneta immaginaria, lo scudo da 4 lire di moneta corrente, secondo le fonti d'uso assai diffuso, soprattutto per i pagamenti delle lettere di cambio pagabili a Genova<sup>37</sup>.

Per la nuova serie suggerisce di adottare il titolo di 916,66 millesimi, inferiore ai 958,33 degli scudi coronati, la cui coniazione continuò fino al 1725, che coincideva con quello dei pezzi da 8 reali di Spagna e di molte apprezzate monete grosse straniere. In effetti la modesta riduzione del titolo fu sufficiente per evitare l'esportazione, inoltre permise di evitare le onerose spese di raffinazione delle verghe e dei pezzi spagnoli. Per la coniazione fu

---

<sup>35</sup> G. FELLONI, *Profilo economico* cit., tab. 11, p. 321.

<sup>36</sup> M. NORTH, *Das Geld und seine Geschichte* (trad. it. *La storia del denaro*, Casale Monferrato 1998, p. 161).

<sup>37</sup> Nella più volte citata relazione del 29 novembre 1670 il magistrato ritiene "certissimo" derivare gran parte dell'alzamento « dalla moneta corrente, perché essendo nella nostra Città e Dominio tutta scarza, dà occasione di arbitrij, massime ne' pagamenti delle lettere di cambio pagabili qui in scudi da L. 4 delle quali molte se ne pagano con scarse monete ». Nella grida del 9 marzo 1643 (conservata in ASGE, M.D., filza 62) si legge: « E perché molte volte è stato et è solito farsi contratti, negotij e cambij per le piazze in scuti senza espressione di qual sorte di scuti, che comunemente per la qualità de negotij sono tenuti e si pagano a lire quattro di moneta corrente l'uno ... ». Questa moneta immaginaria derivava dal corso legale attribuito allo scudo d'argento nel periodo 1567-1582.

utilizzata la moderna tecnica del bilanciere che rendeva più visibili tosature e falsificazioni. Produceva infatti monete perfettamente rotonde ed uniformi, inoltre le dotava di un bordo nettamente marcato che poteva essere ziggnato o contraddistinto da un'epigrafe o da un disegno<sup>38</sup>.

La grida emessa il 5 gennaio 1671 recepì tutte le proposte del magistrato, attribuì valore legale ai corsi di mercato degli scudi d'oro e d'argento, inoltre, sempre su proposta del magistrato, autorizzò la circolazione del filippo d'argento di Milano « acciò la città non penurij di moneta ».

Nella documentazione preparatoria del decreto non viene fatto alcun accenno ai criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio oro/argento, argomento assai trattato in dottrina. Neppure viene fatto riferimento alla situazione dei mercati esteri, come si faceva usualmente anche in piazze importanti, come quelle di Torino, Milano e Venezia. La circostanza può essere spiegata con la consapevolezza che le variazioni del rapporto di scambio oro/argento promanavano dal mercato internazionale, in particolare da quello spagnolo, ed erano quindi al di fuori dell'intervento del governo genovese. D'altra parte l'attribuzione del valore legale ai corsi commerciali in vigore sanzionava implicitamente il rapporto oro/argento di mercato. Data poi l'assoluta preminenza del mercato genovese dei metalli preziosi, grazie ai rapporti con la Spagna fonte di quelli provenienti dall'America, anche in questa circostanza le autorità continuarono a seguire la loro tradizionale politica, diversa da quella degli altri stati dell'Italia settentrionale che stabilivano i rapporti di scambio bimetallici tenendo conto della situazione nelle aree confinanti e di quelle verso le quali era più ampio il grado di apertura<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> « ... la sola opra del molino è quella che la fa meno ritagliabile per il filetto che in giro se li da, la rende più bella e costituisce in malizia chi l'ha da ricevere senza pesarla, mostrando chiare le ferite del ritaglio » ASGE, M.D., filza 43, *P.mi Officij monetarum*, 25 maggio 1670. Sulla tecnica di coniazione al bilanciere si veda U. TUCCI, *La meccanizzazione della coniazione delle monete e la zecca veneziana*, in ID., *Mercanti, navi, monete cit.*, pp. 251-274 e G. GIANELLI, *Il tempo delle monete calanti*, in G. GIANELLI - G. ZAVATTONI, *Il leone e la bilancia*, Vicenza 2003 (« Quaderni dell'Accademia italiana di studi numismatici », n. 12), pp. 9-33.

<sup>39</sup> Cfr. G. GIANELLI, *Ricerche di storia della moneta e del pensiero monetario*, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze politiche, Istituto di Studi economici, vol. I, Genova, 1984, pp. 31-34. Montanari (*La zecca cit.*, pp. 362-363) sosteneva che il rapporto di scambio bimetallico di tutti gli stati italiani avrebbe dovuto essere regolato facendo riferimento a quello di Genova essendo il "magazzino" dei metalli preziosi d'Italia.

## 5. *L'apertura del banco di moneta corrente*

Nella relazione il magistrato assicurava i Serenissimi Collegi che stava lavorando alla pratica « dell'erezione del nuovo banco di moneta corrente », segno che le autorità lo consideravano parte integrante della riforma.

Più volte a Genova nel corso del XVII secolo erano state discusse proposte di istituire banchi pubblici di deposito e di giro riservati alla moneta corrente e finalizzati a garantire la stabilità della parità metallica della lira<sup>40</sup>.

Il progetto più antico da me reperito risale al 1646 e si riferisce « all'erettione d'un banco publico o sia cartulario di moneta corrente per occorrere ai disordini della moneta e particolarmente ad effetto che la valutazione delle monete tutte sia stabile »<sup>41</sup>. Nella premessa si ipotizzava che la nuova struttura potesse essere gestita direttamente dalla magistratura monetaria oppure dalla Casa di San Giorgio in nome e per conto della Camera, con cassa separata e addetti posti alle sue dipendenze. Fin da allora non si escludeva però di poter concordare con i Protettori la gestione diretta da parte della Casa di San Giorgio.

Si riferisce alla prima ipotesi il regolamento di gestione in cui si parla di « Banco publico in Zecca ». In esso si prevedeva che la Repubblica avrebbe costituito a garanzia dei depositanti tutti i propri beni. Alle spese di gestione avrebbero dovuto provvedere la Camera e i Magistrati dell'abbondanza del vino e dell'olio. Tutte le loro uscite « e di quelli Magistrati di più che si stimasse accertato » avrebbero dovuto essere pagate tramite il banco; le sue casse avrebbero inoltre goduto del monopolio di « tutti i pagamenti della tassa ». Oltre che con contante, i tributi avrebbero potuto essere assolti anche con « lettere per fiera ».

Non sarebbero state ammesse aperture di credito a favore delle magistrature pubbliche o di privati, ad eccezione delle necessità temporanee della Camera.

I depositi avrebbero goduto degli stessi privilegi di quelli dei banchi di San Giorgio. Ad essi sarebbe stato attribuito pieno potere liberatorio (« ne

---

<sup>40</sup> Si veda in proposito Archivio storico del Comune di Genova, Fondo Brignole-Sale, Manoscritti, 107-B-10, *Memorie diverse et altre erudizioni appartenenti a Magistrati della moneta e Sanità della Ser.ma Repubblica di Genova*, cc. 134-140 e 243-245.

<sup>41</sup> ASGE, M.D., filza 40, *Deliberationi dell'Ill.mi Deputati e consulte intorno alle monete et erettione del Banco di moneta corrente*, 13 gennaio 1646.

possa da persona alcuna ricusarsi (ogni pagamento) fatto in detto banco perché sarà in sua facoltà prender il danaro contante ad ogni suo beneplacito»). Ovviamente nessuna modifica avrebbe interessato le operazioni che le leggi riservavano ai banchi della Casa di San Giorgio.

La contabilità sarebbe stata tenuta in lire, soldi e denari di moneta corrente; il banco avrebbe accettato tutti i tipi di monete, valutando quelle dotate di corso legale al prezzo della grida e le altre ai prezzi di mercato. Infine, era lasciata facoltà al creditore di ottenere la restituzione in specie dello stesso tipo di quelle depositate<sup>42</sup>.

L'altro progetto si riferisce all'ipotesi di apertura del banco presso la Casa di San Giorgio, in proprio o in nome e per conto della Camera. In esso sarebbero state accettate le monete citate dalla grida ed i pezzi da 8 reali detti del Messico e Perù, di intrinseco inferiore agli altri, la cui circolazione fino ad allora era rimasta proibita.

In questo documento si ipotizzava l'obbligo di effettuare tramite il banco tutti i pagamenti delle magistrature pubbliche citate nell'altro progetto nonché, sotto pena di nullità, tutti i pagamenti di qualunque tipo e natura di importo superiore a 100 lire correnti, ad eccezione di quelli di pertinenza della Casa di San Giorgio. La moneta minuta poteva essere versata solo dalla Camera e dalle altre magistrature pubbliche che, in caso di necessità, avrebbero dovuto sostituirla immediatamente con monete grosse.

I due progetti vennero abbandonati in quanto i Serenissimi Collegi ritennero che le spese «sarebbero state di molta considerazione, e queste certe, dove all'incontro incerto era l'utile che si pretendeva di cavare a favore della Camera»<sup>43</sup>.

I provvedimenti attuati con la grida nel 1671 non furono in grado di fermare la riduzione della parità metallica della lira. I corsi commerciali del periodo 1671-1673 dello scudo d'oro non sono reperibili; tuttavia è probabile che la svalutazione continuasse dato che nel 1674 lo ritroviamo a L. 9.8. Il corso legale di quello d'argento fu osservato dal mercato fino al 1672, l'anno successivo passò a L. 7.9, raggiunse L. 7.11 nel 1674 e L. 7.12 nel

---

<sup>42</sup> Gli ordini con quali si potria deliberare l'errettione del banco publico in zecca sono li seguenti, *Ibidem*, (a stampa).

<sup>43</sup> ASGE, filza 46, *Pratica de' banchi. Relazione del Magistrato P.mo delle Monete 9 marzo 1660*, in cui è riportata una relazione del 10 ottobre 1646.

1675<sup>44</sup>. Le autorità erano convinte che gli aumenti fossero provocati dalla circolazione di monete false, tosate e consunte dall'uso.

L'apertura del banco di moneta corrente della Casa di San Giorgio avvenne 1° aprile 1675. Fu preceduta da una nuova grida monetaria, pubblicata il 27 marzo, in cui le autorità espressero la speranza che con l'entrata in funzione del nuovo istituto si sarebbe finalmente stabilizzato il corso delle monete grosse « che aumentava ogni giorno ». Essa attribuì valore legale ai corsi di mercato in vigore. Conseguentemente sarebbe stato necessario procedere all'aumento in proporzione del corso legale degli scudi d'argento da 4 lire e di quello delle frazioni. Per evitarlo si stabilì che il contenuto argenteo degli scudi di nuova emissione sarebbe stato ridotto da gr. 19,59 a 19,09<sup>45</sup>. Le autorità ne confermarono così la destinazione prevalentemente interna. Fu inoltre proibito l'uso delle monete grosse nazionali ed estere di peso inferiore a quello legale, abolendo la possibilità, concessa fino ad allora, di spenderle tenendo conto del calo. In questo modo furono create le premesse per la loro affluenza nel nuovo banco.

La legge istitutiva prescrisse che la contabilità fosse tenuta in lire, soldi e denari di moneta corrente; le monete sarebbero state valutate ai prezzi stabiliti con la grida del 27 marzo. Le sue casse avrebbero accettato le monete estere e nazionali citate nella grida, quelle tosate e consunte, quelle estere a circolazione vietata e quelle false, che sarebbero state valute in relazione al contenuto intrinseco e consegnate alla zecca.

Fu reso obbligatorio l'uso del banco per il pagamento di « tutte le tratte, ordini, lettere di cambio e altro » provenienti da qualunque parte del mondo pagabili a Genova e di tutte quelle dirette all'estero. Imponendo questa clausola le autorità intendevano migliorare in modo permanente la qualità dei mezzi di pagamento a disposizione del sistema economico relegando ad usi marginali le specie di qualità deteriore che, come abbiamo visto, erano ritenute destabilizzanti.

Le vicende successive attestano il successo della riforma. Fino al 1709, quindi per ben 34 anni, la parità aurea ed argentea della lira di rimase stabile. Questo rilevante risultato fu raggiunto in un periodo in cui l'alzamento

---

<sup>44</sup> G. FELLONI, *Profilo economico* cit., tab. 17, p. 333.

<sup>45</sup> *Ibidem*, tab. 6, p. 313.

continuò a manifestarsi in altri importanti mercati italiani, come il Piemonte, lo Stato di Milano, e la Repubblica di Venezia.

La riforma fu lodata dal Geminiano Montanari, uno dei più acuti economisti dell'età moderna che anche a questo proposito si rivela straordinariamente lungimirante, in un'opera pubblicata nel 1683 che costituisce una sorta di *summa* delle dottrine monetarie più avanzate del tempo:

« Ma si vede ... ch'elleno (le monete grosse) potessero essere ... impedito di crescere come sono state impedito ... dal 1674 in qua da' genovesi, che sperano, non senza ragione, di mantenerle lunghissimi tempo, attese le ottime regole che v'hanno apposto e l'attenzione con che le fanno osservare »<sup>46</sup>.

Come tutti i banchi di deposito e di giro, la nuova struttura facilitò i pagamenti evitando la numerazione e il controllo di grosse quantità di monete nazionali ed estere di diverso titolo, conservazione peso, origine e provenienza. Attraverso il servizio di giroconto offerto ai clienti, evitò l'uso della moneta metallica; effettuando i pagamenti in specie di perfetto intrinseco, valutate sempre in lire "immaginarie" di banco basate sui corsi previsti dalla grida del 27 marzo 1675, preservò i depositi dalle oscillazioni del mercato e dalla svalutazione.

Questa esperienza non si discosta da quelle della maggior parte dei banchi pubblici nati nel secolo diciassettesimo, che, com'è noto, non furono istituiti per svolgere attività creditizia ma per rimediare ai problemi del circolante metallico. È peraltro da tener presente che questi banchi, a cominciare da quello famoso di Amsterdam, che iniziò ad operare nel 1609, si rifacevano al Banco di numerato della Casa di San Giorgio aperto nel 1531. Già al momento dell'istituzione, infatti, quest'ultimo accettava tutte le monete, comprese quelle calanti, ed escluse quelle piccole. Sotto questo profilo quindi il banco di moneta corrente non fu un'esperienza originale ed assume particolare valore solo in quanto parte di una più vasta riforma che, come si è detto, fece tesoro degli errori del passato e che si distingue, quanto meno nell'ambito italiano, per la coerenza degli interventi con il pensiero monetario più avanzato.

---

<sup>46</sup> G. MONTANARI, *Le zecca* cit., p. 357.



Presentazione	pag.	5
Programma	»	7
Saluti delle autorità e di Riccardo Garrone	»	9

### *Relazioni*

<i>Dino Puncub</i> , La volontà politica: Boucicaut e il suo tempo	»	15
<i>Erik Aerts</i> , The European monetary famine of the late Middle Ages and the Bank of San Giorgio in Genoa	»	27
<i>Michel Balard</i> , Il Banco di San Giorgio e le colonie d'Oltremare	»	63
<i>Antoine-Marie Graziani</i> , Ruptures et continuités dans la politique de Saint-Georges en Corse (1453-1562)	»	75
<i>Carlo Bitossi</i> , Il governo della Repubblica e della Casa di San Giorgio: i ceti dirigenti dopo la riforma costituzionale del 1576	»	91
<i>Giampiero Cama</i> , Banco di San Giorgio e sistema politico genovese: un'analisi teorica	»	109
<i>Giulio Gianelli</i> , La riforma monetaria genovese del 1671-75 e l'apertura del banco di moneta corrente	»	121
<i>Alfonso Assini</i> , Il patrimonio artistico tra committenza e confische	»	143
<i>Giuseppe Felloni</i> , Il credito all'erario e ai privati: forme ed evoluzione	»	155
<i>Giovanni Assereto</i> , Le vicende del Banco tra la fine del regime aristocratico e l'annessione al Regno di Sardegna	»	165



<i>Alain Plessis</i> , Le Banco de San Giorgio: une présence gênante dans l'Empire de Napoléon?	pag. 179
<i>Michele Fratianni</i> , Debito pubblico, reputazione e tutele dei creditori: la storia della Casa di San Giorgio	» 199
<i>Giovanni B. Pittaluga</i> , Gestione del debito pubblico e costituzione delle banche centrali	» 221
<i>Marc Flandreau</i> , Le Système Monétaire International: 1400-2000: Court CV	» 235
<i>Benjamin J. Cohen</i> , Are national currencies becoming obsolete?	» 257
<i>Paul De Grauwe</i> , Is inflation always and everywhere a monetary phenomenon?	» 267



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo